

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Napoli X sez. Dott. Gennaro Spinelli ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. omissis r.g, Affari contenzioso civile del 2018, avente per oggetto: "Restituzione somme", riservata a sentenza il 23 gennaio 2019 consegnata in cancelleria il 30-01-19, vertente

TRA

CLIENTE

ATTORE**CONTRO**

BANCA

CONVENUTO**CONCLUSIONI**

Per l'attore: dichiarare cessata la materia del contendere.

Per Banca: a) rigettare la domanda attorea; b) condannare ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria la parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari.

FATTO

Con l'instaurazione dell'odierno giudizio, la Cliente chiedeva alla Banca il pagamento, a titolo di restituzione, di € 2.472,02 per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. omissis (accesso tramite cessione del quinto dello stipendio) alla 57^a rata delle 120 previste (ciascuna dell'importo di € 165,00) nel giugno 2017. Nonostante l'estinzione anticipata, avvenuta allorquando mancavano 63 rate alle scadenze, la Banca provvedeva, in sede di conto estintivo, alla restituzione dei soli interessi a scalare sul capitale non ancora scaduto ma nulla in relazione agli altri costi di credito. Costituita in mora la convenuta, l'istante adiva la Giustizia per vedere riconosciute le sopra riportate conclusioni.

ESAME DEGLI ATTI PROCESSUALI

Esame della competenza. L'adito giudice è competente per materia (restituzione di una somma di denaro), per valore (€ 2.472,02) e per territorio (l'obbligazione è sorta in Napoli, cfr. contratto di contratto di finanziamento stipulato a mezzo dell'Intermediario omissis a mezzo di omissis).

Esame della proponibilità. Il giudizio non è soggetto a condizioni di proponibilità.

Esame della procedibilità. L'esame dell'atto di citazione rileva che lo stesso è conforme alla legge ed esente da vizi rilevabili di ufficio. L'atto è stato notificato via pec il 01-03-18 per l'udienza del 26-05-18; la convenuta si è ritualmente costituita.

Esame delle legittimazioni. La parte attrice è legittimata quale contraente del contratto di mutuo con Banca. Quest'ultima è legittimata come contraente del predetto contratto, per essere la omissis mandataria di Banca (cfr. contratto) e pertanto ha agito con la rappresentanza della società mandante, cioè nell'interesse e nel nome di Banca. Quest'ultima, quale contraente, è legittimata processualmente per la richiesta di restituzione delle

Sentenza, Giudice di Pace di Napoli, dott. Gennaro Spinelli, n. 5302 del 29 gennaio 2019

commissioni. Diversamente, per i costi assicurativi, la convenuta non è legittimata perché "i costi di assicurazione...non rientrano nell'autonomia negoziale delle parti" non derivando "dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge" cfr. Trib. di Torino dott. M. Giusta sent. n. 1354/16. Pertanto, sul punto la domanda non può essere accolta.

Esame dei documenti prodotti. L'attore ha prodotto in atti; 1) l'atto di citazione ritualmente notificato con procura, 2) attestazione di conformità, relata di notifica, ricevuta di accettazione e consegna pec; 3) copia di contratto di finanziamento, 4) conteggio estintivo. 5) liberatoria estinzione anticipata, 6) polizza assicurativa. La convenuta ha prodotto: 1.) la comparsa di costituzione e risposta. 2) la procura alle liti. 3) la citazione notificata. 4) atto di citazione Avv. omissis. 5) accordo transattivo, 6) lettera di accompagnamento e assegno circolare del 19-04-18, 7) estratto SiGP.

Esame del tentativo di conciliazione

Inesperabile, sentite le parti.

Esame istruttorio

Causa di contenuto documentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda della Cliente non è fondata e deve essere rigettata.

Esame del merito

La parte attrice chiede dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dell'avvenuta transazione. La Banca si oppone rappresentando la cronologia dei fatti.

L'11-10-17 la Cliente, a mezzo dell'Avv. omissis, iscriveva a ruolo n.r.g. omissis/17 giudizio contro Banca avente il medesimo oggetto del giudizio per cui è causa.

L'11-04-18 la Cliente sottoscriveva atto di transazione.

Il 19-04-18 veniva inviato alla Cliente assegno n. omissis di € 1.800,00 come da predetto accordo transattivo.

L'01-10-18 la causa r.g. omissis/17 veniva cancellata come concordato nell'accordo transattivo.

La convenuta, dunque, si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante la circostanza che l'attore che ha intentato un nuovo processo in presenza di accordo transattivo.

La citazione per il giudizio in esame (duplicato del precedente ma proposto **con diverso patrocinatore**) è stato notificato il 01-03-18 (**quaranta giorni prima della sottoscrizione della transazione**).

La causa in decisione è stata messa a ruolo il 24-05-18 (dopo la ricezione dell'assegno da parte della Cliente).

La transazione e la cessata materia riguardano il precedente processo e non l'odierno che costituisce una riproposizione.

Tale circostanza è pacifica fra le parti, infatti l'attore chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere ma la stessa è già avvenuta in diverso giudizio con diverso patrocinatore. Pertanto, la domanda deve essere respinta, con condanna alle spese di lite.

Il giudice non riconosce ulteriori aggravati a carico della parte soccombente sia perché non è provata la mala fede (la duplicazione potrebbe essere frutto di un malinteso sui tempi di

Sentenza, Giudice di Pace di Napoli, dott. Gennaro Spinelli, n. 5302 del 29 gennaio 2019

ricezione dell'assegno o altro) sia perché la comparente è un contraente forte rispetto alla parte attrice.

Governo delle spese e delle competenze

Le spese e le competenze di patrocinio sono liquidate in dispositivo in difetto di notula, ex D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 37/18, considerando lo scaglione per valore fino a 5.200.00 €, la partecipazione a due udienze utili, l'attività processuale svolta e quella preprocessuale.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciandosi, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna la parte attrice a pagare la somma di € 650,00 di cui € 50.00 per spese vive, € 600.00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.

La sentenza è esecutiva per legge

Così deciso in Napoli il 29 gennaio 2019.

Il Giudice di Pace
(Gennaro Spinelli)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*